




Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia



Piazza Indipendenza, 1 - c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 - fax 0421/324397
P.I./C.F.: 00617460274 - www.comune.torredimosto.ve.it

oo *** oo

Registro Generale n. 5

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 del 22-01-2018 Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI TORRE DI MOSTO.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 285/1990, che approva il regolamento di Polizia Mortuaria ed in particolare gli artt.82 e successivi che attribuiscono al sindaco le competenze di regolazione delle esumazioni e delle estumulazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.50 e 54;

Visto il regolamento della Regione Veneto n° 18 del 4 marzo 2010 in materia di attività funebri e cimiteriali ed in particolare gli artt.40 e 41;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/03/1993 ed in particolare il paragrafo 15, nonché la circolare n°10 del 31/07/1998;

Visto il Regolamento Comunale cimiteriale e di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02/08/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'Avviso Pubblico, prot.n° 3535, esposto sull'Albo Pretorio informatico comunale di Torre di Mosto dal 14-06-2011 al 14-07-2011, sul sito web comunale ed affisso all'ingresso del cimitero comunale, con il quale si informava la cittadinanza della revoca delle aree cimiteriali non aventi regolare concessione (trascorsi 35 anni dall'ultima sepoltura) e della determinazione di scadenza cinquantennale per quelle non aventi regolare concessione, ma con defunti deposti da meno di 35 anni, invitando i familiari ed eredi interessati a rivolgersi all'ufficio contratti, al fine di ottenere una nuova concessione o di esprimere la propria rinuncia;

Dato atto che i procedimenti per la revoca e per la determinazione della scadenza cinquantennale nei casi in cui gli occupanti non disponessero del titolo concessorio, avviati in data 14/06/2011 e spediti ai titolari od aventi titolo con lettere successive, si sono conclusi con le comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 2 della L. 7-8-1990 n. 241, ovvero con notifica ai sensi dell'art. 143 C.P.C. nei casi di famigliari non reperibili;

Che le aree revocate o retrocesse per rinuncia o scadute per decorrenza cinquantennale senza che alcuno ne abbia chiesto una nuova concessione, sono rientrate di fatto nella disponibilità del Comune, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale cimiteriale e di Polizia mortuaria;

Che le aree coinvolte in tali procedimenti e così retrocesse sono indicate nella tabella allegata sub A) alla presente ordinanza;

Considerato che il Comune può ora disporre il ripristino mediante rimozione dei resti mortali e demolizione dei manufatti e/o loro rassegnazione ad altri richiedenti;

Rilevato che, per effetto della retrocessione, si rende necessario

- procedere alle operazioni di estumulazione dei resti mortali contenuti nelle tombe edificate sulle aree situate nella parte vecchia del cimitero - Settori da 1 a 6;
- consentire le operazioni di estumulazione dei resti mortali presenti nelle tombe elencate nella tabella allegata, per conferirli nell'ossario generale, ove non diversamente concordato con gli eredi od aventi titolo;

Viste le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;

ORDINA

1. Che abbiano inizio a partire dal 01/03/2018, da parte del Comune, le operazioni di esumazione o di estumulazione delle salme/resti mortali sepolti nelle aree soggette a revoca o rinuncia o scadute e non rinnovate, individuate e descritte nella tabella allegata alla presente sub B).
2. Che fino alla data di comunicazione del calendario dei lavori, mediante avviso pubblico affisso all'entrata principale del cimitero e all'albo pretorio *on line* del Comune, gli interessati abbiano facoltà di chiedere il rinnovo della concessione dell'area retrocessa o del collocamento dei resti mortali in siti diversi dall'ossario generale, accollandosi le spese relative;
3. Che ai richiedenti il rinnovo tardivo della concessione sia applicata la tariffa vigente al momento della conclusione del procedimento avviato a partire dal 14/06/2011;
4. Che nelle operazioni suddette sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, e sia assicurato il rispetto ed il decoro dovuto alle spoglie estumulate;
5. Che gli spazi interessati dalle operazioni sopra citate siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
6. Che i resti mortali mineralizzati che si rinvergono in tali operazioni vengano raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che i familiari aventi diritto abbiano fatto domanda di raccogliarli per depositarli in ossari, loculi o tombe già in concessione: in questo caso i resti mortali devono essere raccolti in una cassetina in zinco (oppure possono essere anche portati a cremare, nel rispetto delle norme sulla cremazione).
7. Che in mancanza di espressione di volontà – da parte dei familiari aventi diritto – i resti mortali in stato di completa mineralizzazione dovranno essere raccolti in apposita cassetina zincata con indicazione del nome e cognome del defunto e custodite nel deposito dello stesso cimitero per almeno 6 mesi dalla data di estumulazione;

AVVERTE CHE

Nel caso in cui le salme estumulate non dovessero trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi potranno, a scelta dei congiunti e a proprie spese:

- essere inumati in apposito campo di mineralizzazione ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste;
- essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n°130/2001 (coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

In caso di disinteresse, inerzia o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti; e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, alla eventuale inumazione nel campo comune, con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero.

In caso di richiesta da parte dei parenti dei defunti, le spese per la concessione di manufatti (ossari/cinerari, ecc) per la tumulazione dei resti ossei, e le altre forme di conservazione distinta o indistinta delle ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.

DISPONE CHE

1. Tale ordinanza venga:
 - trasmessa alla Prefettura di Venezia per la sua divulgazione.
 - pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Torre di Mosto e sul sito web dello stesso.
2. Venga inoltre affisso all'ingresso del cimitero comunale per almeno 60 giorni dei elenchi delle sepolture revocate, rinunciate o scadute, oggetto di esumazione o estumulazione.

INFORMA CHE